

valsa sia verso l'assicurato per i premi dovuti in caso di licenziamento e sia nei riguardi degli eredi dell'assicurato stesso, nei casi di decesso per suicidio e di contestabilità del contratto, nei termini di tempo sopraindicati.

Tale assicurazione verrebbe limitata alle sole categorie di personale che a norma della legge N°335 del 30 giugno 1908 sono autorizzate ad effettuare la cessione quinto dello stipendio e a rilasciare delega irrevocabile sullo stipendio a copertura della cessione stessa.

Il pagamento del premio della speciale tariffa di cui trattasi dovrebbe essere effettuato dall'assicurato mediante cessione di delega sullo stipendio da rilasciarsi a norma delle leggi vigenti al riguardo.

La tariffa di cui sopra è stata calcolata in base alla tavola M (1901) 4% della popolazione generale italiana, adottando i seguenti caricamenti:

- 1 % all'anno del capitale;
- 4 % all'anno del premio;
- 40 % del premio per provvigione teorica di acquisto;
- 30 % del capitale assicurato, per la garanzia del rischio di impiego.

Prima di richiedere al competente Ministero delle Corporazioni l'approvazione della tariffa e delle modifiche da introdurre alle normali condizioni generali di polizza e alle condizioni particolari della polizza in tariffa 14 bis per quel che riguarda il rischio d'impiego e di procedere alla conclusione delle trattative, il Direttore Generale richiede l'approvazione dell'On. Comitato e dell'On. Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato delibera di trasmettere la tariffa proposta al Consiglio con parere favorevole.